

Apporre marca da bollo da €16

Rep. Contratti e convenzioni n				Anno	
Prot. N			del		
Tit.	Cl.	Fasc.			

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi dell'Insubria, codice fiscale n. 95039180120, con sede legale in Varese, Via Ravasi n.2, soggetto promotore e di seguito denominato "Università dell'Insubria", rappresentata dal Direttore Dipartimento di Scienze umane e per l'innovazione del territorio, Prof.ssa Nicoletta Sabadini, nata a Lecco il 09/03/1956 codice fiscale SBDNLT56C49E507J, su delega del Rettore **DR n. 890 del 15 ottobre 2021**

 \mathbf{E}

Parco Archeologico di Paestum e Velia - di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Capaccio Paestum (SA) alla Via Magna Grecia 919 Codice Fiscale 93028470651

Rappresentata dalla dott.ssa Maria Luisa Rizzo, nata a nata a Battipaglia (SA) il 01/12/1966 C.F. RZZMLS66T41A717I, nella sua qualità di Direttore Delegato giusto Decreto Dirig. Generale dei MUSEI n. 1085 del 01/12 con il quale è disposta la proroga dell'esercizio da parte del Direttore Generale Musei dei poteri di sostituzione e avocazione delle funzioni di direzione del Parco archeologico di Paestum e Velia, ai sensi del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n.169 (art. 18, comma 1), di cui al decreto direttoriale rep. n. 319 del 9 aprile 2021, nonché della delega delle predette funzioni conferita alla Dott.ssa Maria Luisa Rizzo

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all' articolo 18, comma 1, lettera a) della legge 24/06/1997, n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24/6/1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture alcuni soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università dell'Insubria, ai sensi dell'articolo 5 del decreto attuativo dell'articolo 18 della legge 24/6/1997, n. 196

ART. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lett. d) della legge 24/6/1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.



- 2. Il soggetto ospitante garantisce all' Università dell'Insubria il rispetto del limite numerico previsto dall' articolo 1, comma 3 del D.I. 25/03/1998, n. 142.
- 3. Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso le strutture del soggetto ospitante, sarà equiparato ai lavoratori dello stesso soggetto esclusivamente ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni e della normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Datore di lavoro del soggetto ospitante compete, nei confronti dei tirocinanti, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata. Tutti gli operatori universitari (tirocinanti, docenti e personale strutturato) che si recano, ancorché saltuariamente, presso le strutture del soggetto ospitante, sono tenuti alla stretta osservanza delle procedure e delle norme emanate dai responsabili dello stesso, per garantire la sicurezza e la salute propria e degli altri soggetti presenti.
- 4. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall' Università dell'Insubria in veste di responsabile didattico- organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
- 5. Per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente.
 - Il nominativo del tirocinante,
 - I nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
 - Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui svolge il tirocinio;
 - Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e responsabilità civile.

ART.3

- 1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi o prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- 2. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore universitario, interrompere lo svolgimento del tirocinio.
- 3. Comunicazione della sospensione, estensione, modifica o interruzione del tirocinio deve essere tempestivamente resa dal soggetto ospitante all'Università dell'Insubria, per mezzo d'apposita modulistica.

ART.4

1. L'Università dell'Insubria assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed all'Università dell'Insubria.



- 2. Il soggetto ospitante si impegna a comunicare tempestivamente all' Università dell' Insubria, attraverso apposita modulistica dalla stessa fornita, l'indicazione della regione o provincia delegata, delle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione nonché delle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, degli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale a cui l' Università dell' Insubria provvede a trasmettere copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
- 3. Il soggetto ospitante si impegna a redigere, tramite il tutore aziendale in collaborazione con il tutore universitario, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, da trasmettere all' Università dell'Insubria a cura del tirocinante.

ART.5

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha la durata di un anno e s'intende tacitamente rinnovata se non disdetta, da una delle parti, entro tre mesi dalla scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione

ART.6

vigente in materia.

Firma